



Ministero della Salute

Ex DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio 2

Ex DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Assessorati alla Sanità
Regioni e P.A. Trento
Assessorato all'Agricoltura P.A. Bolzano
Servizi Veterinari

MINISTERO DELLA DIFESA
Ispettorato Generale della Sanità
stamadifesa@postacert.difesa.it

e p.c.

Commissario straordinario alla peste suina
africana
segr.cspsa@sanita.it

Centro di referenza nazionale per lo studio
delle malattie da pestivirus e da asfivirus
(Cerep)
cerep@izsum.it

Associazioni di Categoria
settore carni DGISAN uff.2 export
settore suinicolo DGSAF

PEC

Oggetto: indagini epidemiologiche e rischio sanitario di carni e prodotti derivati da animali provenienti da allevamento sede di focolaio di Peste Suina Africana (PSA)

Visti i recenti casi di positività in suini detenuti e nell'intento di contribuire all'attuazione delle misure di contenimento della malattia, si confermano di seguito le linee di principio generali per

l'applicazione delle azioni finalizzate allo svolgimento delle indagini epidemiologiche ed del rintraccio delle carni e dei prodotti derivati dagli animali eventualmente infetti e/o macellati nelle medesime condizioni.

I criteri per definire il potenziale rischio sono i seguenti:

1. carni e/o prodotti derivati dalla macellazione di partite di animali di un allevamento infetto;
2. carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da allevamenti diversi da quello di cui al precedente punto ma entrati in contatto con animali provenienti dall'allevamento infetto presso gli impianti di macellazione nelle medesime giornate di macellazione;
3. carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da altre strutture, incluse le stalle di sosta, nelle quali gli animali macellati sono entrati in contatto con quelli provenienti dall'allevamento infetto.
4. carni e/o prodotti entrati in contatto con quelli di cui ai precedenti punti durante qualsiasi movimentazione

In merito ai suddetti punti, si confermano i seguenti chiarimenti in accordo con i pareri già espressi dal Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus (CEREP), di cui alla Circolare 0034848-31/08/2023-DGISAN-MDS-P:

- in merito al punto 2, la giornata di macellazione può essere circoscritta alla considerazione delle partite di suini provenienti dall'allevamento infetto e quelle macellate successivamente escludendo le partite di animali macellati precedentemente a quelli dell'allevamento infetto laddove sia disponibile l'evidenza della segregazione delle carcasse e carni di queste ultime nel tempo e nello spazio;
- in merito al punto 3, è possibile escludere le carni derivanti dai suini ricadenti nel presente criterio laddove è possibile dimostrare l'assenza di contatto diretto e/o l'assenza di un tempo di contatto utile a sviluppare viremia prima della macellazione considerando che il periodo di incubazione minimo del virus della PSA è di 4 giorni circa¹;
- in merito al punto 4, si precisa che per contatto si intendono situazioni in cui sia avvenuta una effettiva commistione tra gli stessi, ad esempio miscelazione/macinazione, senza includere in tali casistiche prodotti presenti nelle medesime strutture ma opportunamente separati nel nello spazio da altre produzioni.

La data da cui far partire i rintracci è determinata considerando i seguenti elementi:

- l'inizio di episodi di mortalità anomala presso l'allevamento cui aggiungere il periodo massimo di incubazione del virus della PSA. In *Sus scrofa* il periodo massimo di incubazione è di 15 giorni, in accordo con il codice degli animali terrestri dell'Organizzazione Mondiale della Salute Animale (WOAH)².

Le attività di rintraccio devono essere collegate ai risultati delle indagini epidemiologiche e in particolare alla ragionevole certezza di avere identificato il cosiddetto periodo a rischio. Attualmente gli allevamenti sede di focolaio risultano essere i seguenti e pertanto è necessario effettuare i rintracci delle movimentazioni di animali e prodotti ad essi collegati a partire dal quindicesimo giorno precedente la data di inizio mortalità anomala in ciascun allevamento:

Codici Allevamenti: 149N0001; 022MI008; 102PV002; 068PV001; 236MI019; 036PC048

¹ https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.01_ASF.pdf

² For the purposes of the *Terrestrial Code*, the *incubation period* in *Sus scrofa* shall be 15 days. CHAPTER 15.1. Article 15.1.1. https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmlfile=chapitre_asf.htm

Fatto salvo quanto previsto per le casistiche di cui al punto 1, dove è vietata la movimentazione verso qualsiasi mercato, non saranno soggetti a restrizione i prodotti e i semilavorati sottoposti a processi inattivanti il virus della PSA in accordo con l'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 per i quali l'autorità competente locale abbia evidenza dei processi produttivi condotti.

Tenuto conto di quanto sopra, le carni ed i prodotti per i quali è possibile escludere l'obbligo di restrizioni secondo la presente circolare possono essere destinati all'esportazione verso i Paesi Terzi laddove il certificato concordato dall'Italia o dalla UE con il Paese Terzo non preveda requisiti ulteriormente restrittivi.

Si prega di trasmettere urgentemente la presente a tutti i servizi veterinari locali.

IL DIRETTORE GENERALE Ex DGISAN
CAPO SERVIZI VETERINARI

Dott. Ugo DELLA MARTA

IL DIRETTORE GENERALE DGSA

Dott. Giovanni FILIPPINI

Referenti

Luigi Ruocco Direttore Ufficio 3 Ex DGSAF

[**l.ruocco@sanita.it**](mailto:l.ruocco@sanita.it)

Nicola Santini Ufficio 2 DGISAN settore Export

[**n.santini@sanita.it**](mailto:n.santini@sanita.it)

